

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE n.1

Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'universita' degli studi di Genova ai sensi dell'Art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

.dtatapr=20 gennaio 2005;

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 2 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Rapporti tra servizio sanitario regionale e universita'

1. I rapporti tra Servizio sanitario regionale e universita' sono regolati da un protocollo generale di intesa stipulato dalla Regione con l'universita', approvato dal consiglio regionale, in conformita' alle previsioni e ai contenuti della presente legge e nel rispetto del principio della leale cooperazione per assicurare le modalita' di promozione e di integrazione delle attivita' assistenziali, formative, di ricerca e di didattica del servizio sanitario regionale e dell'universita'.

2. Il protocollo generale di intesa Regione-universita' ha durata triennale e, di norma, coincide con la vigenza del piano sanitario regionale.

3. L'attuazione del protocollo generale d'intesa e' effettuata attraverso specifici protocolli stipulati sulla base di schemi approvati dalla giunta regionale.

4. I protocolli di intesa stipulati tra la Regione e l'universita' definiscono, in particolare, le modalita' di:

a) responsabilizzazione di tutte le componenti interessate alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale;

b) integrazione e collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo;

c) perseguimento in modo congiunto di: obiettivi di qualita', efficienza e competitivita' del Servizio sanitario pubblico; qualita' e congruita', rispetto alle esigenze assistenziali, della formazione del personale medio e sanitario; del potenziamento della ricerca biomedica e medico clinica;

d) informazione e consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attivita' di competenza.

Art. 2.

Partecipazione dell'universita' alla programmazione sanitaria regionale

1. La Regione puo' avvalersi della collaborazione dell'universita' per l'elaborazione del piano sanitario regionale, nonche' per la definizione di:

a) indirizzi di politica sanitaria e di ricerca;

b) programmi, di intervento;

c) nuovi modelli organizzativi delle strutture e delle attivita' del Servizio sanitario regionale.

2. La collaborazione con l'universita' puo', altresì, concretarsi nell'ambito scientifico della ricerca biomedica e

clinica.

3. Per assicurare l'integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e ricerca, la Regione, prima dell'adozione del piano sanitario regionale, acquisisce le proposte e le valutazioni dell'universita' per gli aspetti concernenti le strutture e le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 3.

Collaborazione fra servizio sanitario regionale e universita'

1. La collaborazione fra servizio sanitario regionale e universita' si realizza nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed universita' a norma dell'Art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) attraverso la costituzione dell'azienda ospedaliera-universitaria «San Martino», in qualita' di azienda di riferimento, dotata di autonoma personalita' giuridica.

Art. 4.

Organi della azienda ospedaliera-universitaria

1. Sono organi dell'azienda ospedaliera-universitaria «San Martino»:

- a) il direttore generale;
- b) l'organo di indirizzo;
- c) il collegio sindacale.

2. Il direttore generale e' nominato dalla giunta regionale sentito il rettore dell'universita'.

3. Con apposito atto la Regione disciplina le procedure di verifica dei risultati dell'attivita'. I provvedimenti di verifica, conferma e revoca sono di competenza della giunta regionale.

4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, il rapporto del direttore generale dell'azienda ospedaliera-universitaria e' regolato dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

5. L'organo di indirizzo e' composto da cinque membri. Sono membri di diritto l'Assessore alla salute della Regione Liguria e il preside della facolta' di medicina. La giunta regionale e il rettore nominano un membro ciascuno; il quinto componente e' nominato dalla giunta regionale, sentito il rettore della universita'.

6. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'Art. 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. Il collegio e' composto da cinque membri designati: uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanita', uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'Universita'.

Art. 5.

Azienda ospedaliera-universitaria

1. L'assetto organizzativo dell'azienda ospedaliera-universitaria «San Martino» e' definito nell'atto aziendale di cui all'Art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della facolta' di medicina e chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attivita' assistenziale e con gli obiettivi della

programmazione regionale.

2. L'organizzazione si articola in:

- a) dipartimenti ad attivita' integrata (DAI) e assistenziali (DA);
- b) strutture assistenziali complesse;
- c) strutture semplici;
- d) articolazioni funzionali interne alle strutture di cui alla lettera b).

Sono, altresì, attribuibili i programmi di cui all'Art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 517/1999.

3. I responsabili dei dipartimenti ad attivita' integrata e assistenziali sono nominati dal direttore generale. I responsabili delle altre strutture aziendali a direzione universitaria sono nominati dal direttore generale secondo le procedure di cui alla lettera i), comma 3 dell'Art. 9.

4. Presso l'azienda ospedaliera-universitaria e' costituito il collegio di direzione di cui il direttore generale, si avvale, ai fini dell'integrazione tra le funzioni didattiche e assistenziali e per il governo delle attivita' cliniche, la programmazione e valutazione delle attivita' tecnico-sanitarie. Il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione delle attivita' libero-professionali intramurarie e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attivita' dell'azienda, nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi. Sono membri di diritto del collegio il direttore sanitario e amministrativo e i direttori di dipartimento.

Art. 6.

Norme in materia di personale

1. I protocolli d'intesa regione-universita' disciplinano i rapporti con i professori e i ricercatori universitari che svolgono attivita' assistenziale presso l'azienda ospedaliera-universitaria o presso le strutture individuate in quanto essenziali per l'attivita' didattica nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 517/1999.

2. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attivita' istituzionali, al personale di cui al comma 1 sono riconosciuti, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, ed al trattamento economico erogato dall'Universita':

- a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilita' connesse ai diversi tipi di incarico;
- b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attivita' assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonche' all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e di ricerca;
- c) il trattamento economico di cui all'art. 15-quater del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'Art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), ove ne sussistano le condizioni.

3. I trattamenti di cui al comma 2 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'Art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruita' e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali

di lavoro di cui all'Art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

Protocollo generale di intesa regione-universita'

1. Il protocollo generale d'intesa stipulato tra la Regione e l'universita' prevede e disciplina in particolare:

a) le modalita' di collaborazione tra servizio sanitario regionale e universita';

b) i principi di funzionamento e di organizzazione dell'azienda ospedaliera-universitaria «S. Martino»;

c) le attivita' assistenziali essenziali e non vicariabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facolta' di medicina e chirurgia;

d) i criteri di efficacia assistenziale e di economicita' e le soglie operative, consistenti nei livelli minimi di attivita', e didattiche, di cui all'Art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999 per l'individuazione delle attivita' e delle strutture assistenziali complesse funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facolta' di medicina e chirurgia;

e) il numero dei posti letto messo a disposizione della facolta' di medicina e chirurgia, determinato, di norma, in tre letti per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea, comprendendo in quota parte non superiore al 30 per cento il numero degli immatricolati alle Scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia.

Art. 8.

Protocolli attuativi regione-universita'

1. Con la stipula di appositi protocolli attuativi la Regione e l'universita' disciplinano:

a) le modalita' di attuazione di quanto previsto dal protocollo generale d'intesa;

b) i termini e i tempi di adeguamento al numero di posti letto e agli standard fissati dalla programmazione regionale;

c) l'individuazione, di massima, delle unita' operative universitarie;

d) le modalita' attuative dell'eventuale decentramento delle attivita' universitarie in ragione delle esigenze formative degli studenti residenti in zone periferiche della regione;

e) i percorsi formativi e la partecipazione degli specializzandi alle attivita' del Servizio sanitario regionale assicurandone una opportuna rotazione all'interno della azienda di riferimento e della rete formativa regionale individuata attraverso le procedure di cui all'Art. 16-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

f) la formazione specialistica;

g) i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario;

h) la formazione permanente dei medici e del personale del comparto sanita'.

Art. 9.

Contenuti dell'atto di autonomia aziendale

1. L'atto aziendale e' adottato dal direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria sentito il rettore

dell'universita', limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture aziendali a direzione universitaria.

2. L'atto aziendale e' trasmesso entro dieci giorni dall'adozione alla giunta regionale che nei successivi trenta giorni puo' comunicare al direttore generale osservazioni motivate, anche indicando i contenuti dell'atto che, ponendosi in contrasto con gli indirizzi, la programmazione e gli accordi stipulati con l'universita', devono essere modificati.

3. Nell'atto aziendale sono definiti:

- a) l'attivita' e la composizione del collegio di direzione;
- b) l'elenco dei dipartimenti ad attivita' integrata (DAI) e dei dipartimenti assistenziali (DA);
- c) i rapporti fra DAI e dipartimenti universitari (DU), assicurando nel funzionamento dei dipartimenti integrati la compatibilita' con le competenze dei dipartimenti universitari;
- d) le unita' operative - complesse e semplici - che compongono i DAI e i DA, indicando quelle a direzione universitaria nonche' quelle a direzione ospedaliera, sulla base di quanto previsto dai protocolli di intesa Regione - universita' e previa verifica del rispetto dei parametri, dei livelli di attivita' e delle soglie operative negli stessi fissati. Resta fermo che entrambe possono avere alloro interno l'apporto di personale universitario e di personale del Servizio sanitario nazionale nella salvaguardia dei compiti istituzionali del personale universitario ed ospedaliero;
- e) i principali collegamenti interdipartimentali;
- f) l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale docente universitario. La rilevazione deve essere effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rilevazione delle presenze del personale medico ospedaliero;
- g) le procedure per la costituzione, la modifica o la soppressione, l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento dei dipartimenti aziendali e delle strutture semplici e complesse;
- h) le procedure per l'istituzione di un collegio tecnico per la valutazione e le verifiche delle attivita' svolte con modalita' uguali per il personale ospedaliero ed universitario;
- i) le procedure di nomina e di revoca dei direttori dei dipartimenti, dei direttori delle strutture assistenziali complesse e dei responsabili delle strutture assistenziali semplici;
- j) le procedure per l'attribuzione e la revoca dei programmi di cui all'Art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 517/1999;
- k) l'elenco dei docenti e ricercatori universitari nonche' le figure equiparate di cui all'Art. 16 della legge 19 novembre 1990 n. 341 (riforma degli ordinamenti didattici universitari), che svolgono attivita' assistenziale presso l'azienda ospedaliera integrata con l'Universita' e le modalita' di aggiornamento del predetto elenco;
- l) i criteri di afferenza ai DAI del personale universitario tecnico-amministrativo;
- m) le modalita' di attribuzione delle quote di specializzandi e di iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie alle strutture assistenziali a direzione ospedaliera;
- n) le modalita' di attribuzione ai professori universitari di cui al comma 2, dell'Art. 15-nonies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni della quota di attivita' assistenziale strettamente correlata all'attivita' didattica e di ricerca svolta;
- o) le modalita' e i termini di partecipazione dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale all'attivita' didattica;
- p) le quote di compartecipazione dell'universita' ai risultati di gestione, ai sensi dell'Art. 10;
- q) quant'altro riguarda l'adozione degli atti normativi interni di carattere generale.

Art. 10.

Compartecipazione delle regioni e delle universita' ai risultati di gestione

1. Al sostegno economico-finanziario delle attivita' svolte dall'azienda ospedaliera-universitaria concorrono risorse messe a disposizione sia dall'universita' sia dal fondo sanitario regionale, nel rispetto dei principi fissati dall'Art. 7 del decreto legislativo n. 517/1999.

2. In caso di risultati negativi la Regione e l'universita' interessata concordano appositi piani poliennali di rientro, sulla base delle indicazioni dell'organo di indirizzo di cui all'Art. 4. In caso di mancato accordo, la Regione disdetta i protocolli di intesa per la parte concernente l'azienda, ospedaliera-universitaria.

3. I risultati positivi di gestione dell'azienda ospedaliera-universitaria, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti determinate in base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo della qualita' delle prestazioni.

4. Le quote di compartecipazione dell'universita' ai risultati di gestione dell'Azienda ospedaliera-universitaria sono determinate nell'atto aziendale di cui all'Art. 9, sulla base di criteri che tengono conto dei risultati di gestione delle strutture aziendali a direzione ospedaliera ed universitaria rilevabili dalla contabilita' aziendale, tenuto anche conto del rapporto tra unita' operative complesse a direzione universitaria ed ospedaliera.

Art. 11.

Osservatorio regionale per la formazione specialistica

1. E' istituito l'osservatorio regionale per la formazione specialistica che ha sede presso l'azienda ospedaliera-universitaria «San Martino» ed opera a titolo gratuito.

2. L'osservatorio assolve ai compiti indicati dall'Art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE, 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) nonche' a quelli, definiti da appositi protocolli. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale e sono, oltre, e al preside della facolta' di medicina e chirurgia, che li presiede:

- a) due esperti designati dalla giunta regionale;
- b) due direttori delle scuole di specializzazione, designati dal rettore;
- c) due dirigenti medici direttori di UU.00. complesse del Sistema sanitario regionale che operano nell'azienda ospedaliera-universitaria, designati dalla giunta regionale;
- d) tre rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione eletti tra gli aventi diritto.

3. I componenti durano in carica un triennio e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Il trattamento economico di equiparazione in godimento spettante al personale di cui al comma 1 dell'Art. 6 e' conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del

medesimo articolo.

2. Fino alla data del 24 agosto 2006 ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento alla data del 17 marzo 2004 (sottoscrizione del protocollo generale di intesa regione-universita).

Art. 13.
Commissione paritetica

1. Allo scopo di monitorare l'attuazione del protocollo di intesa regione-universita' nonche' di pronunciarsi su richiesta delle parti, ovvero di uno dei direttori generali delle aziende interessate, sull'interpretazione dello stesso, e' istituita una commissione paritetica.

2. La commissione e' composta da:

- a) l'assessore regionale alla salute in qualita' di presidente;
- b) il rettore dell'universita';
- c) quattro componenti designati dall'assessore regionale alla salute, di cui almeno due scelti tra dirigenti medici dipendenti delle aziende di riferimento;
- d) quattro componenti designati dal rettore dell'universita' di Genova.

Art. 14.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 gennaio 2005

BIASOTTI

28.06.2005

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

10:07:19